

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 144
Bellinzona, 13 novembre

48/2018

Decreto del Consiglio di Stato che conferisce l'obbligatorietà generale a livello cantonale a una modifica del contratto collettivo di lavoro (CCL) per i dipendenti delle imprese forestali, fino al 30 giugno 2022

(del 10 ottobre 2018)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato il Decreto del 25 aprile 2018, con cui il Consiglio di Stato ha rimesso in vigore il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali, comprese alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022;

ritenuto che, in data 2 agosto 2018, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha approvato il Decreto con riserva dell'art. 35, riguardante l'ammontare dei contributi partiteci;

vista la domanda del 18 luglio 2018 delle parti contraenti, intesa a ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a una modifica del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende forestali, fino al 30 giugno 2022;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 71/2018 del 4 settembre 2018 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 172 del 6 settembre 2018;

preso atto che entro i termini indicati non sono state interposte opposizioni;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
- la Legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 18 luglio 2018 delle parti contraenti intesa a ottenere il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale a una modifica del Contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende forestali, fino al 30 giugno 2022
2. L'obbligatorietà generale è conferita alla modifica contrattuale di cui all'allegato al presente Decreto.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e le attività forestali seguenti:

- a) selvicoltura e arboricoltura;
 - b) abbattimento alberi;
 - c) esbosco di legname;
 - d) lavorazione e commercio di legname d'energia;
 - e) lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera;
 - f) opere forestali di ingegneria naturalistica;
 - g) manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali.
5. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 4, escluso il personale dirigente.
6. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
7. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
8. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2022.
9. Comunicazione:
- Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch)
 - Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (dfc-usml@ti.ch).

Bellinzona, 10 ottobre 2018

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 29 ottobre 2018.

Allegato

Art. 35. Contributi paritetici dipendenti e datori di lavoro

- 35.1. Tutti i datori di lavoro e i lavoratori (apprendisti esclusi) sono sottoposti al pagamento di un contributo per coprire i costi derivanti dall'applicazione e l'esecuzione del contratto collettivo di lavoro e a finanziare la formazione professionale continua, nonché all'aiuto sociale.

-
- Tutti i lavoratori versano un contributo paritetico pari allo 0.7% del salario AVS percepito. La deduzione avviene mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio del salario.
 - È fatto divieto alle ditte di assumere a proprio carico il contributo paritetico dovuto dai lavoratori.
 - Il datore di lavoro è responsabile del pagamento nel caso di mancata trattenuta sul salario.
 - Tutti i datori di lavoro versano un contributo paritetico pari allo 0.1% dei salari AVS versati.
- 35.2. I contributi paritetici vengono versati alla segreteria della CPC (...)